MISSIONE 3 – ANALISI DEL "DECRETO INFRASTRUTTURE" (D.L. 121 DEL 10 SETTEMBRE 2021) – ART. 8



PNRR I F SCHEDE SINTETICHE

Disposizioni in materia di incentivi all'acquisto di veicoli meno inquinanti e per i veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L

L'articolo 8, modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni (c.d. ecobonus). Esso specifica che il termine del 31 dicembre 2021, per usufruire dei contributi, si riferisce alla data di acquisto del veicolo e non alla data di immatricolazione; tale modifica si applica alle procedure in corso e si fissano i termini di scadenza per il completamento della procedura online di prenotazione dei contributi; inoltre si prevede (comma 3) che le risorse per il c.d. extra bonus per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi, ancora disponibili, siano destinate alla copertura dell'ecobonus previsto per gli stessi veicoli, eliminandosi in tal modo le risorse per l'extra bonus. Il nuovo comma 1-bis, introdotto dalla Camera, modifica la disciplina della riqualificazione elettrica dei veicoli.

Articolo 8 commi 1, 2 e 3

(Disposizioni in materia di incentivi all'acquisto di veicoli meno inquinanti e per i veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L¹)

In dettaglio, il **comma 1** modifica Il comma 1031 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), al fine di specificare che gli ecoincentivi per l'acquisto di veicoli nuovi non inquinanti previsti dallo stesso comma 1 (c.d. ecobonus), sono riconosciuti a chi acquista i veicoli dal 1º marzo 2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, e li immatricola in Italia. La modifica è volta a chiarire che il termine del 31 dicembre 2021 è riferito al solo acquisto del veicolo e non anche alla data di immatricolazione, che può pertanto essere successiva, in quanto legata ai tempi di consegna del veicolo.

Il **comma 2** specifica che tale disposizione si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che continuano a trovare applicazione, in quanto

⁻ L: ciclomotori e motoveicoli, a due, tre o quattro ruote.











¹ Secondo gli standard internazionali di classificazione il riferimento è alle seguenti categorie di veicoli:

⁻ M1: veicoli a motore destinati al trasporto di persone e dei loro bagagli ed aventi almeno quattro ruote ed un massimo di otto posti a sedere, oltre al posto a sedere del conducente;

M1 Speciali: veicoli della categoria M1 adibiti agli usi speciali di cui all'art. 203 del regolamento di esecuzione del codice della strada;

⁻ N1: veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci con una massa massima che non supera le 3,5 t;

compatibili, le disposizioni del decreto del MISE 20 marzo 2019, con i seguenti termini di scadenza, per la conclusione della procedura online prevista dal decreto ministeriale per la conferma della prenotazione dei contributi (per approfondimenti: ecobonus.mise.gov.it):

- al 31 dicembre 2021 per le prenotazioni inserite, anche se in fase di completamento, dal 1º gennaio 2021 al 30 giugno 2021;
- al **30 settembre 2022**² per quelle inserite tra il 1º luglio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Si dispone, inoltre, che tali termini si applichino, alle medesime condizioni, al completamento delle prenotazioni in corso per i contributi relativi ai veicoli di categoria M1 (autovetture), M1 speciali, N1 e L, che vengono pertanto prorogati a tali date. La procedura prevede che dalla prenotazione dell'incentivo si abbiano fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo.

Il **comma 3** interviene sulle risorse per l'acquisto di veicoli meno inquinanti, stabilendo una diversa destinazione di quelle stanziate dall'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 73 del 2021, per la concessione dell'ulteriore contributo (c.d. extra bonus) per l'acquisto di autoveicoli elettrici ed ibridi con emissioni comprese nella fascia o-60 grammi di CO2/Km (il contributo è pari a euro 2.000 con rottamazione ed euro 1.000 in assenza di rottamazione ed è cumulabile con l'ecobonus previsto dal comma 1031 delle legge di bilancio 2019). Si tratta – in definitiva – dei 60 mln di euro con i quali era stato rifinanziato per il 2021 l'extra bonus (introdotto dall'articolo 1, comma 652, della legge di bilancio 2021). Il comma 3 stabilisce che le risorse disponibili alla data di entrata in vigore del decreto, pari a circa 57 milioni di euro in base alla relazione tecnica, vengano destinate all'erogazione dell'ecobonus per i veicoli elettrici ed ibridi, previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge di bilancio 2019. La nuova destinazione dello stanziamento è applicabile altresì ai contributi per i sistemi di riqualificazione elettrica, in quanto anche questi ultimi sono ricompresi nel comma 1031 che viene richiamato. Non vengono invece apportate modifiche alla destinazione degli altri 200 milioni di euro previsti per il rifinanziamento dello stesso fondo, che consentono la concessione di contributi (in base alla lett. b) del comma 2 dell'art. 73-quinquies, per l'acquisto di autoveicoli più inquinanti (cioè con emissioni più alte di CO2, comprese nella fascia 61-135 g di CO2 per km).

Il comma 3 rinvia, infine, a un provvedimento del MISE la possibilità di destinare ai medesimi fini, cioè all'erogazione dei contributi ordinari, le stesse risorse del richiamato articolo 73-quinquies, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 73 del 2021, che si rendano disponibili successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; quindi, le risorse prenotate per l'erogazione dei contributi aggiuntivi che non vengano successivamente confermate.

² Il termine iniziale del 30 giugno 2022 è stato differito al 30 settembre 2022 dall'art. 7-quinquies, comma 6, del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.











Articolo 8 comma 1-bis

(Incentivo economico per la riqualificazione elettrica su alcune categorie di veicoli)

Il nuovo **comma 1-bis**, introdotto alla Camera dei deputati, modifica l'art. 74-bis del DL n. 104 del 2020 che ha introdotto in via sperimentale, un incentivo economico per coloro che, entro il 31 dicembre 2021, installino un sistema di riqualificazione elettrica su alcune categorie di veicoli e procedano alla relativa omologazione del veicolo modificato. Si prevede che l'incentivo sia riconosciuto ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2G, M3G, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre 2021, un sistema di riqualificazione elettrica, omologato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 219. Si rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, l'adozione delle disposizioni applicative per il riconoscimento dei contributi.

Articolo 8, comma 3-bis (Contributo all'acquisto di un veicolo elettrico)

Il **comma 3-bis**, introdotto dalla Camera dei deputati, novella le disposizioni della legge di bilancio 2021 che hanno previsto il riconoscimento di un contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente, destinato alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30 mila euro, che acquistino, anche in locazione finanziaria, autoveicoli elettrici (categoria M1) nuovi di potenza inferiore a 150 kW, con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell'IVA.

Le modifiche ai commi 77 e 78 dispongono che il contributo è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e per un solo veicolo nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

Si introducono, poi, i commi 78-bis e 78-ter in base ai quali il contributo è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e lo recuperano in forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Il comma 78-ter prevede che, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è











stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservino copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che devono essere ad esse trasmesse dal venditore. Si prevede, inoltre, che per l'attuazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto interministeriale 20 marzo 2019, di attuazione dell'ecobonus ordinario. Infine, si subordina l'efficacia delle disposizioni all'autorizzazione della Commissione europea.











Riferimenti	D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9
normativi	novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267)
	D.L. 16 giugno 2022, n. 68 (in G.U. 16/06/2022, n.139), convertito con
	modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108 (in S.O. n. 29, relativo alla G.U.
	5/08/2022, n. 182)
Tag	Extra bonus, veicoli elettrici, veicoli ibridi, riqualificazione elettrica,
	autoveicoli inquinanti
Voci di glossario	-

Per approfondimenti si veda il link:

D.L. 121/2021- Infrastrutture e trasporti (camera.it)









